



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 16/07/2019

ORDINANZA N° 57 del 16/07/2019

Oggetto: Disposizioni integrative all'ordinanza n. 50/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – DEMANIO**

Visti il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in particolare l'art. 105 con i quali le funzioni amministrative relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la legge regionale 04 novembre 2002 n. 33, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo;

Visto il Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21.02.2007;

Visto il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo a finalità turistico ricreativa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.02.2005 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.07.2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 de 28.03.2017, ad oggetto "Accessi al mare – Richiesta in consegna e primi interventi per l'igiene, la sicurezza e la tutela ambientale;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 21.05.2019, ad oggetto "Individuazione aree demanio marittimo riservate, per fini pubblici, ad uso del Comune di Cavallino-Treporti"

Richiamata la propria ordinanza n. 50 del 09.06.2017, con la quale sono stati disciplinati l'accesso e la sosta dei veicoli in alcune aree demaniali site fuori ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile;

Dato atto che fra le prefate aree demaniali rientrano anche quelle della località Ca' Savio, poste fra l'area boscata consegnata al Servizio Forestale Regionale e la spiaggia, recentemente interessate da lavori di manutenzione fra i quali l'installazione di una staccionata a delimitazione delle aree verdi, con contestuale creazione di una piazzola di scambio per favorire il senso alternato dei veicoli, che tuttavia si interrompe in prossimità del fabbricato uso bagno pubblico, per garantire esclusivamente l'accesso dei mezzi operativi impiegati nei servizi accessori alle attività balneari;

Ritenuto di intervenire con propria ordinanza, ad integrazione di quanto già disposto con la richiamata n. 50/2017, per vietare la sosta nella suddetta piazzola di scambio e nella zona posta a nordovest del fabbricato uso bagno pubblico;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi della determinazione R.G. n. 2572 del 28.12.2018;

ORDINA

1. È fatto divieto di sostare con veicoli sulla piazzola di scambio posta dietro il fabbricato uso bagno pubblico nel tratto terminale di via di Ca' Savio.
2. È fatto divieto di accesso, sosta e fermata per tutti i veicoli sull'area a nordovest del fabbricato uso bagno pubblico. Dal presente divieto di accesso si intendono esclusi i veicoli comunque impiegati a supporto delle attività balneari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pulizia delle spiagge, rifornimento locali di somministrazione alimenti e bevande, trasporto attrezzature balneari ecc.).
3. Dai divieti di cui ai punti precedenti si intendono permanentemente esclusi i mezzi delle forze di polizia, quelli di soccorso e quelli impiegati dalle Pubbliche Amministrazioni per fini istituzionali.
4. Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione per l'anno corrente, a partire dalla sua entrata in vigore e fino al 30 settembre; per gli anni a venire dal 25 aprile al 30 settembre.
5. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie penalmente illecita, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
6. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
7. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore dalla data di sua pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e in pari data sostituisce ed abroga le disposizioni di ogni altra precedente ordinanza che siano in contrasto con quelle contenute nella presente.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; responsabile del procedimento è il sottoscritto Davide Vallese.

Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni dalla pubblicazione medesima.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Davide Vallese

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 16/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 31/07/2019.

IL MESSO COMUNALE



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it

